



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 marzo 2012 (07.03)
(OR. en)**

7326/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0039 (COD)**

**AGRILEG 30
VETER 15
CODEC 572**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	5 marzo 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 89 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 89 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.3.2012
COM(2012) 89 final

2012/0039 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La proposta abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio¹.

1.2. Contesto giuridico

Il regolamento (CE) n. 998/2003 è stato adeguato alla procedura di regolamentazione con controllo tramite il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo².

Il regolamento (CE) n. 998/2003 è stato successivamente modificato sostanzialmente dal regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia³, in particolare per quanto riguarda la proroga fino al 31 dicembre 2011 delle misure transitorie di cui agli articoli 6, 8 e 16.

È stato inoltre adeguato parzialmente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In una dichiarazione allegata al regolamento (UE) n. 438/2010, la Commissione si è tuttavia impegnata a proporre una revisione completa del regolamento (CE) n. 998/2003 e, in particolare, degli aspetti relativi agli atti delegati e di esecuzione.

Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede inoltre che, al 3 luglio 2011, cioè alla fine del periodo transitorio di otto anni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, i cani, gatti o furetti da compagnia siano identificati unicamente mediante un sistema elettronico di identificazione. L'identificazione degli animali provvisti di tatuaggio chiaramente leggibile eseguito prima di tale data si considera tuttavia conforme al regolamento.

Vista la scadenza delle misure e del periodo di transizione sopracitati, e la necessità di apportare una serie di modifiche per adeguare le condizioni di polizia sanitaria definite nel regolamento (CE) n. 998/2003 al TFUE in modo sufficientemente chiaro ed accessibile ai cittadini, è opportuno che il regolamento in questione sia abrogato e sostituito con la presente proposta.

¹ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

² GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

³ GU L 132 del 29.5.2010, pag. 3.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Poiché la presente proposta è volta principalmente ad adeguare il regolamento (CE) n. 998/2003 agli articoli 290 e 291 del TFUE e a chiarire determinati punti del regolamento, non sono previsti impatti significativi. Non sono quindi state necessarie consultazioni specifiche né la valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

La presente proposta ha lo scopo di abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 998/2003 mediante il regolamento proposto che:

- a) adegua le competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003 agli articoli 290 e 291 del TFUE;
- b) chiarisce ai cittadini quali misure si applicheranno alla fine del regime transitorio previsto dagli articoli 6, 8 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 e dall'articolo 4, paragrafo 1.

3.2. Base giuridica

L'obiettivo principale della proposta è la tutela della salute pubblica e degli animali.

Poiché il regolamento (CE) n. 998/2003 ha avuto come base l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea, la proposta è basata sull'articolo 43, paragrafo 2, e sull'articolo 168, paragrafo 4, del TFUE.

3.3. Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione.

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente l'obiettivo della proposta. Al fine di alleggerire l'onere amministrativo per le autorità competenti (dell'UE, degli Stati membri e dei paesi terzi) e per i cittadini, e garantire al tempo stesso un elevato livello di protezione della salute pubblica e della salute animale, sono necessarie condizioni di polizia sanitaria a livello dell'Unione per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti negli Stati membri da altri Stati membri o da paesi terzi.

3.4. Principio di proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, il presente strumento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

Lo strumento ha la forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In questo modo si assicura che le

amministrazioni nazionali e dell'UE non incorrano in costi legati al recepimento della legislazione nella normativa nazionale.

3.5. Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati poiché gli obiettivi delle misure possono essere raggiunti in maniera più efficace mediante condizioni del tutto armonizzate nell'intero territorio dell'Unione (compresa l'entrata in vigore tempestiva), garantendo la libera circolazione degli animali da compagnia che accompagnano il loro proprietario.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna implicazione per il bilancio dell'Unione.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'atto proposto va esteso allo Spazio economico europeo poiché riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE.

Le disposizioni della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁴ relativa agli scambi e alle importazioni di cani, gatti e furetti, fanno riferimento alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) 998/2003 del Consiglio.

Ai fini della coerenza della normativa dell'Unione, è necessario modificare la direttiva 92/65/CEE per sostituire i riferimenti al regolamento (CE) n. 998/2003 con i riferimenti all'atto proposto.

Le due proposte sono presentate insieme per essere adottate simultaneamente.

⁴ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

visto il parere del Comitato delle regioni⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio⁷, fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi nonché le norme relative al controllo di tali movimenti. Esso ha l'obiettivo di garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi per la salute pubblica o animale considerati nell'ambito di detti movimenti a carattere non commerciale e di rimuovere qualunque ostacolo ingiustificato a movimenti di questo tipo.
- (2) In una dichiarazione allegata al regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003, la Commissione si è impegnata a proporre una revisione completa del regolamento (CE) n. 998/2003 e, in particolare, degli aspetti relativi agli atti delegati e di esecuzione. In seguito all'entrata

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

⁸ GU L 132 del 29.5.2010, pag. 3.

in vigore del trattato è quindi necessario adeguare le competenze conferite alla Commissione, ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003, agli articoli 290 e 291 del trattato. Tenendo conto del numero di modifiche che è necessario apportare alle condizioni di polizia sanitaria stabilite nel regolamento (CE) n. 998/2003 e della necessità di renderle sufficientemente chiare ed accessibili ai cittadini, detto regolamento deve essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

- (3) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, che consiste nel fissare norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica o animale derivanti da tali movimenti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire adottando misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
- (4) Il presente regolamento deve stabilire un elenco positivo di specie animali alle quali applicare le condizioni di polizia sanitaria armonizzate qualora gli animali di dette specie siano tenuti come animali da compagnia e siano oggetto di movimenti a carattere non commerciale. Nel compilare detto elenco occorre tenere conto della sensibilità alla rabbia di detti animali o del loro ruolo nell'epidemiologia della malattia.
- (5) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁹ definisce, tra l'altro, le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi e alle importazioni di cani, gatti e furetti, che appartengono a specie suscettibili alla rabbia. Poiché dette specie possono anche essere da compagnia ed essere spesso oggetto, insieme ai proprietari, di movimenti a carattere non commerciale verso l'Unione e all'interno di essa, il presente regolamento deve fissare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di dette specie verso gli Stati membri. Le specie in questione sono elencate nell'allegato I, parte A.
- (6) È ugualmente necessario definire un quadro giuridico per le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di specie non affette da rabbia, o che non hanno alcuna rilevanza epidemiologica per quanto riguarda la malattia, alle quali, se non fossero tenute come animali da compagnia, si applicherebbero altre norme dell'Unione, comprese quelle relative agli animali destinati alla produzione di alimenti. Dette specie sono elencate nell'allegato I, parte B, del presente regolamento.
- (7) L'elenco che figura nell'allegato I, parte B, deve comprendere gli invertebrati, ad eccezione delle api e dei calabroni coperti dalla direttiva 92/65/CEE e dei molluschi e dei crostacei coperti dalla direttiva 2006/88/CE¹⁰. Deve includere inoltre gli animali

⁹ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

¹⁰ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale e non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/88/CE, nonché gli anfibi e i rettili.

- (8) L'elenco deve comprendere anche tutte le specie di uccelli, ad eccezione del pollame che rientra nel campo di applicazione della direttiva 92/65/CEE e della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova¹¹, nonché i roditori e i conigli domestici.
- (9) Tuttavia, ai fini della coerenza della legislazione dell'Unione, in attesa della definizione di una normativa dell'Unione relativa ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nella parte B, introdotti in uno Stato membro da paesi terzi o territori, è opportuno che le norme nazionali vigenti continuino ad applicarsi a movimenti di questo tipo a condizione che esse non siano più rigide di quelle applicate alle importazioni a fini commerciali di detti animali.
- (10) D'altra parte, e fatti salvi l'articolo 3, l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 10 bis della direttiva 92/65/CEE, gli Stati membri non devono stabilire condizioni di polizia sanitaria relative ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie elencate nella parte B, introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro, a meno che le norme che disciplinano tali movimenti non siano definite in conformità al presente regolamento.
- (11) Poiché gli animali delle specie elencate nella parte B possono appartenere a specie che richiedono una particolare protezione, è opportuno che il presente regolamento si applichi fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio¹².
- (12) Al fine di operare una netta distinzione tra le norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale e agli scambi e alle importazioni nell'Unione da paesi terzi di cani, gatti e furetti coperti dalle condizioni di polizia sanitaria della direttiva 92/65/CEE, il presente regolamento deve dare una definizione degli animali da compagnia, ma anche dei movimenti a carattere non commerciale di detti animali, intesi come movimenti che non implicano o hanno come scopo, direttamente o indirettamente, un guadagno finanziario o un passaggio di proprietà.
- (13) I progressi compiuti nell'Unione per quanto riguarda la rabbia hanno indotto l'Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito ad abbandonare il sistema della quarantena semestrale obbligatoria, applicata per decenni a determinati animali da compagnia introdotti nei loro territori, e a passare al sistema meno restrittivo, ma che prevede un livello di sicurezza equivalente, definito nel regolamento (CE) n. 998/2003. Detti Stati membri figurano nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 e, fino al 31 dicembre 2011, erano tenuti a prevedere, oltre ad una vaccinazione antirabbica per i cani e i gatti da compagnia provenienti da altri Stati membri e da determinati paesi terzi e territori, opportuni controlli prima della loro

¹¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

¹² GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

introduzione per verificare l'efficacia di detta vaccinazione sugli animali, in conformità alle norme nazionali.

- (14) L'allegato II, parte B, sezione 1, del regolamento (CE) n. 998/2003 contiene un elenco dei restanti Stati membri, e comprende i paesi e i territori che, ai fini di detto regolamento, sono considerati parte degli Stati membri in questione poiché le condizioni relative ai movimenti nazionali si applicano agli animali delle specie elencate nell'allegato I, o che sono equiparabili agli Stati membri qualora detti animali siano oggetto di movimenti a carattere non commerciale tra gli Stati membri e detti paesi e territori.
- (15) L'articolo 355, paragrafo 5, lettera c), del trattato e il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli¹³, prevedono che la legislazione veterinaria dell'Unione si applichi alle isole che, ai fini del regolamento (CE) n. 998/2003, sono considerate parte del Regno Unito.
- (16) In vista della fine del periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003 e ai fini della chiarezza della normativa dell'Unione, l'elenco degli Stati membri che comprende l'Irlanda, Malta, la Svezia, il Regno Unito, i territori che fanno parte degli Stati membri e Gibilterra, deve essere inserito nell'allegato II del presente regolamento, regolamento che deve inoltre chiarire le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro e da paesi terzi e territori.
- (17) Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede inoltre che, per un periodo transitorio, gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, si considerino identificati se dotati di un tatuaggio chiaramente leggibile oppure di un sistema elettronico di identificazione ("trasponditore"). Il presente regolamento deve pertanto definire chiaramente le norme per la marcatura degli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, specificando anche le qualifiche richieste a coloro che effettuano tali marcature, dopo la scadenza del periodo transitorio il 3 luglio 2011.
- (18) L'allegato I *bis* del regolamento (CE) n. 998/2003 definisce i requisiti tecnici per l'identificazione degli animali da compagnia mediante trasponditori. Detti requisiti tecnici sono in linea con le norme accettate a livello internazionale e vanno pertanto inclusi, senza modifiche sostanziali, nell'allegato III del presente regolamento.
- (19) Al fine di proteggere la salute pubblica e quella degli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, il presente regolamento deve prevedere la possibilità di adottare misure sanitarie preventive per malattie e infezioni diverse dalla rabbia. Dette misure devono basarsi su informazioni scientifiche convalidate e sono da applicarsi in maniera proporzionale ai rischi per la salute pubblica ed animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali che potrebbero essere contagiati dalle malattie o infezioni in questione. Le misure devono comprendere norme per la classificazione degli Stati membri o di loro parti, le procedure a cui gli Stati membri che richiedono l'applicazione delle misure sanitarie preventive devono attenersi per

¹³ GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1.

giustificare regolarmente la necessità di tali richieste, le condizioni per l'applicazione e la documentazione delle misure sanitarie preventive e, ove opportuno, le condizioni che consentono deroghe alla loro applicazione. Occorre pertanto prevedere che un elenco di Stati membri, o di loro parti, classificati ai sensi delle norme per la classificazione degli Stati membri o di loro parti, sia inserito in un atto di esecuzione da adottare in conformità al presente regolamento.

- (20) A causa di conflitti con gli anticorpi materni, non è garantito che i vaccini antirabbici somministrati prima dei tre mesi di età agli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, inducano l'immunità protettiva. I fabbricanti di vaccini raccomandano pertanto di non vaccinare animali più giovani di quell'età. Al fine di autorizzare movimenti a carattere non commerciale di animali giovani delle specie di cui all'allegato I, parte A, non vaccinati contro la rabbia, il presente regolamento deve stabilire determinate misure di prevenzione da adottare e deve permettere agli Stati membri di autorizzare detti movimenti nei loro territori qualora gli animali giovani in questione siano conformi a dette misure.
- (21) Per semplificare le condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, tra Stati membri la cui situazione rispetto alla rabbia è ugualmente favorevole, il presente regolamento deve anche prevedere la possibilità di adottare norme in deroga all'obbligo di somministrare la vaccinazione antirabbica. Dette misure devono basarsi su informazioni scientifiche convalidate e sono da applicarsi in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali che potrebbero essere contagiati dalla rabbia. Le misure devono comprendere norme per la classificazione degli Stati membri, o di loro parti, nonché le procedure a cui gli Stati membri che richiedono l'applicazione delle deroghe devono attenersi per giustificare regolarmente la necessità di tali richieste. Occorre inoltre prevedere che un elenco di Stati membri, o di loro parti, classificati ai sensi delle norme per la classificazione degli Stati membri o di loro parti, sia inserito in un atto di esecuzione da adottare in conformità al presente regolamento.
- (22) I paesi e i territori che figurano nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003 applicano norme equivalenti a quelle applicate dagli Stati membri, mentre i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato II, parte C, di detto regolamento devono rispettare i criteri stabiliti nell'articolo 10 del regolamento. È quindi opportuno riportare gli elenchi in questione, senza modifiche sostanziali, in un atto di esecuzione che deve essere adottato entro un anno dall'adozione del presente regolamento. Il presente regolamento deve tuttavia prevedere che l'elenco di paesi e territori di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 continui ad applicarsi ai fini del presente regolamento fino all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione.
- (23) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce determinate condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti negli Stati membri da altri Stati membri e da paesi o territori elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, che, tra l'altro, prevedono una vaccinazione antirabbica in corso di validità somministrata agli animali da compagnia in questione con vaccini conformi alle norme minime di sicurezza stabilite nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'organizzazione mondiale per la salute animale

(UIE), o per i quali è stata concessa un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari¹⁴, o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali¹⁵. Detti vaccini si sono dimostrati efficaci nel proteggere gli animali dalla rabbia e rientrano nei requisiti di validità relativi alle vaccinazioni antirabbiche di cui all'allegato I *ter* del regolamento (CE) n. 998/2003. Detti requisiti devono essere riportati, senza modifiche sostanziali, nell'allegato IV del presente regolamento.

- (24) Il regolamento (CE) n. 998/2003 definisce condizioni più rigorose di polizia sanitaria per gli animali da compagnia introdotti negli Stati membri da paesi terzi o da territori diversi da quelli elencati nell'allegato II, parte C. Dette condizioni comprendono i controlli sull'efficacia delle vaccinazioni antirabbiche su singoli animali mediante una titolazione di anticorpi effettuata in un laboratorio riconosciuto a norma della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici¹⁶. È pertanto opportuno mantenere detto requisito nell'allegato V del presente regolamento e includere una condizione secondo la quale il test deve essere effettuato conformemente ai metodi definiti nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'UIE.
- (25) I documenti di identificazione che accompagnano gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, introdotti negli Stati membri mediante movimenti a carattere non commerciale, sono necessari per attestare la conformità alle condizioni del presente regolamento. Il regolamento deve pertanto stabilire le condizioni di rilascio dei documenti di identificazione nonché i requisiti riguardanti il loro contenuto, la validità e il formato.
- (26) Il presente regolamento deve consentire agli Stati membri di autorizzare il movimento a carattere non commerciale verso i propri territori di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, accompagnati da un documento di identificazione rilasciato in un paese terzo o in un territorio che applica norme equivalenti a quelle applicate dagli Stati membri. Esso deve inoltre consentire agli Stati membri di autorizzare il movimento a carattere non commerciale verso i propri territori in seguito ad un movimento temporaneo in un paese terzo o territorio di animali da compagnia provvisti di un documento di identificazione rilasciato in uno Stato membro, purché le condizioni per il rientro da detti paesi terzi o territori siano soddisfatte prima che gli animali lascino l'Unione.
- (27) Il presente regolamento deve consentire agli Stati membri di autorizzare, qualora sia necessaria una partenza urgente, l'entrata diretta nel loro territorio di animali da

¹⁴ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

¹⁵ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

¹⁶ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

compagnia delle specie di cui all'allegato I non conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento, a condizione che venga richiesto in anticipo un permesso, che questo sia rilasciato dallo Stato membro di destinazione e che dette condizioni vengano soddisfatte mediante una quarantena a tempo limitato sotto sorveglianza ufficiale. Nonostante la necessità di una partenza urgente, detto permesso deve essere un requisito indispensabile a causa dei rischi per la salute degli animali legati all'introduzione nell'Unione di animali da compagnia non conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

- (28) La direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno¹⁷, e la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE¹⁸, non si applicano ai controlli veterinari effettuati sugli animali da compagnia che viaggiano con persone per scopi non commerciali.
- (29) Affinché gli Stati membri possano verificare la conformità alle norme stabilite dal presente regolamento e adottare le misure necessarie, il presente regolamento deve pertanto richiedere alla persona che viaggia con l'animale da compagnia di presentare il documento di identificazione richiesto in occasione di qualunque movimento a carattere non commerciale, o all'entrata in uno Stato membro, e deve prevedere controlli documentali e d'identità mirati e a campione sugli animali da compagnia oggetto di movimenti a carattere non commerciale tra uno Stato membro e l'altro. Deve inoltre richiedere agli Stati membri di svolgere controlli documentali e d'identità sistematici, presso punti d'entrata designati, sugli animali da compagnia oggetto di movimenti a carattere non commerciale introdotti in uno Stato membro da paesi terzi o territori. Detti controlli devono tenere conto dei principi pertinenti del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali¹⁹.
- (30) Il presente regolamento deve inoltre prevedere misure di salvaguardia volte a gestire i rischi per la salute pubblica o animale legati al movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia.
- (31) Al fine di fornire ai cittadini informazioni chiare ed accessibili in merito alle norme che si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I introdotti nell'Unione, gli Stati membri devono essere tenuti a informare il pubblico, in particolare circa le disposizioni pertinenti della legislazione nazionale, entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento.
- (32) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea deve essere delegato alla Commissione per quanto riguarda le norme relative

¹⁷ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

¹⁸ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

¹⁹ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

alle deroghe a determinate condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale, tra Stati membri che hanno una situazione equivalente per quanto concerne la rabbia, di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, nonché per quanto concerne i requisiti specie-specifici per la marcatura di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte B, e le misure sanitarie preventive specie-specifiche contro malattie o infezioni diverse dalla rabbia che colpiscono gli animali da compagnia di cui all'allegato I; alla Commissione deve essere delegato inoltre il potere di adottare norme per limitare il numero di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I che accompagnano i proprietari durante movimenti a carattere non commerciale, nonché di modificare gli allegati da II a V. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (33) Il potere di adottare atti in conformità alla procedura di urgenza deve essere delegato alla Commissione in casi debitamente giustificati di rischio per la salute pubblica o animale per quanto riguarda le misure sanitarie preventive contro malattie o infezioni diverse dalla rabbia che possono contagiare gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I.
- (34) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elenco di Stati membri e loro parti classificati in conformità alle condizioni di deroga a determinate condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale tra Stati membri che hanno una situazione equivalente relativamente alla rabbia di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, e in conformità alle norme relative alle misure sanitarie preventive contro malattie o infezioni diverse dalla rabbia, e per quanto concerne l'elenco di paesi terzi o territori al fine di derogare determinate condizioni circa i movimenti a carattere non commerciale, il modello dei documenti di identificazione che devono viaggiare assieme agli animali da compagnia elencati nell'allegato I che sono oggetto di movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all'altro o da un paese terzo o territorio in uno Stato membro, le misure di salvaguardia nel caso di manifestazione o diffusione della rabbia e infine l'applicazione uniforme dei requisiti circa le informazioni, si devono attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²⁰.
- (35) La Commissione deve adottare atti di esecuzione applicabili immediatamente che aggiornano l'elenco di paesi terzi o territori al fine di derogare determinate condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale e per quanto riguarda le misure di salvaguardia in caso di manifestazioni o diffusione della rabbia laddove, in casi

²⁰ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza legati alla salute pubblica ed animale lo richiedano.

- (36) In taluni Stati membri sono state individuate lacune nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 998/2003. Di conseguenza, gli Stati membri devono stabilire norme relative alle penali da applicare in caso di violazione del presente regolamento.
- (37) La decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti²¹ stabilisce un modello di passaporto per i movimenti tra uno Stato membro e l'altro di animali da compagnia quali cani, gatti e furetti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 998/2003. I documenti di identificazione rilasciati conformemente a detto modello di passaporto devono, a determinate condizioni, rimanere validi per tutta la vita dell'animale al fine di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per i proprietari.
- (38) La decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione²², definisce il modello di certificato sanitario attestante la conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 998/2003 per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l'Unione. Affinché gli Stati membri possano avere tempo di adeguarsi alle nuove norme definite nel presente regolamento, detto modello di certificato deve rimanere valido a determinate condizioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Oggetto**

Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le norme relative ai controlli di tali movimenti.

²¹ GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.
²² GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65.

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio.
2. Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicati:
 - a) il regolamento (CE) n. 338/97;
 - b) le misure adottate dagli Stati membri per limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia basate su considerazioni diverse da quelle legate alla salute animale.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "movimento a carattere non commerciale": qualsiasi movimento che non implica o ha come scopo, direttamente o indirettamente, un guadagno finanziario o un passaggio di proprietà;
- b) "animale da compagnia": un animale delle specie elencate nell'allegato I accompagnato, ai fini di un movimento a carattere non commerciale, dal suo proprietario o da una persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, e che rimane sotto la responsabilità del proprietario, o di detta persona fisica, per tutta la durata del movimento a carattere non commerciale;
- c) "proprietario": una persona fisica che ha la proprietà e il possesso dell'animale da compagnia;
- d) "trasponditore": un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura;
- e) "documento di identificazione": un documento che permette di identificare chiaramente l'animale da compagnia e di controllare la conformità del suo status sanitario al presente regolamento;
- f) "Stati membri": i paesi e i territori elencati nell'allegato II;
- g) "luogo di ingresso dei viaggiatori": qualunque area designata dagli Stati membri per i controlli da eseguire ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1.

Articolo 4
Obblighi generali

I movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite nel presente regolamento non devono essere vietati,

limitati o ostacolati per motivi di salute animale diversi da quelli legati all'applicazione del presente regolamento.

CAPO II

CONDIZIONI APPLICABILI AI MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA TRA STATI MEMBRI

Articolo 5

Condizioni dei movimenti a carattere non commerciale applicabili agli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A

Gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un altro Stato membro a meno che non rispettino le condizioni seguenti:

- a) siano stati espressamente marcati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1;
- b) abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità stabiliti nell'allegato IV;
- c) siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se necessario:
 - i) ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure
 - ii) adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 998/2003;
- d) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1.

Articolo 6

Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per animali da compagnia giovani delle specie elencate nell'allegato I, parte A

In deroga all'articolo 5, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di età inferiore a tre mesi non vaccinati contro la rabbia, a condizione che essi siano muniti di un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato a norma dell'articolo 20 e che:

- a) il proprietario o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso fornisca la prova che gli animali sono rimasti nel loro luogo di nascita senza entrare in contatto con animali selvatici suscettibili alla rabbia di specie che possono essere state esposte alla malattia, oppure
- b) siano accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e vi siano documenti che attestano che prima della loro nascita la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità definiti nell'allegato IV.

Articolo 7

Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A

1. In deroga all'articolo 5, lettera b), i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, non vaccinati contro la rabbia possono essere autorizzati tra Stati membri, o loro parti, esenti dalla rabbia a condizione che essi soddisfino condizioni specifiche. Al fine di garantire che siano state adottate le misure necessarie per l'autorizzazione corretta di movimenti a carattere non commerciale nell'ambito di questa deroga, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 41, per quanto riguarda le condizioni specifiche per l'autorizzazione di tali movimenti a carattere non commerciale.
2. Le condizioni specifiche per l'autorizzazione definite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 si basano su informazioni scientifiche adeguate, affidabili e validate relative alla valutazione dello status sanitario per quanto riguarda la rabbia negli Stati membri, o in loro parti, e vengono applicate in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che potrebbero essere contagiati dalla rabbia.
3. Allo stesso scopo, gli atti delegati di cui al paragrafo 1 possono comprendere inoltre:
 - a) norme per la classificazione degli Stati membri, o di loro parti, basate su dati storici relativi alla loro situazione per quanto riguarda la rabbia e ai rispettivi sistemi di sorveglianza e notifica;
 - b) condizioni alle quali gli Stati membri devono attenersi per mantenere il diritto all'autorizzazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Elenco degli Stati membri, o delle parti del territorio degli Stati membri, da classificare in conformità agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, gli elenchi degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, conformi alle norme per la classificazione degli Stati membri o di loro parti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a). L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

Articolo 9

Condizioni dei movimenti a carattere non commerciale applicabili agli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B

1. Gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B, non possono essere oggetto di movimenti da uno Stato membro all'altro a meno che non siano conformi alle condizioni seguenti:
 - a) siano marcati o descritti secondo quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 2;

- b) siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, secondo quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 1;
 - c) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato:
 - i) in conformità all'articolo 28;
 - ii) nel formato previsto dall'articolo 30.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano a partire dalla data di applicazione degli atti delegati o di esecuzione previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, dall'articolo 18, paragrafo 1, e dall'articolo 30.

CAPO III
CONDIZIONI APPLICABILI AI MOVIMENTI A CARATTERE NON
COMMERCIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA VERSO UNO STATO MEMBRO
DA UN PAESE TERZO O TERRITORIO

Articolo 10

Condizioni dei movimenti a carattere non commerciale applicabili agli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A

Gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio a meno che non rispettino le condizioni seguenti:

- a) siano stati espressamente marcati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1;
- b) abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità stabiliti nell'allegato IV;
- c) siano stati sottoposti a una titolazione di anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti nell'allegato V;
- d) siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se necessario:
 - i) ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure
 - ii) adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 998/2003;
- e) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato a norma dell'articolo 24.

Articolo 11

Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per animali da compagnia giovani delle specie elencate nell'allegato I, parte A

1. In deroga all'articolo 10, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale nei loro territori di animali da compagnia di età inferiore a tre mesi non vaccinati contro la rabbia, provenienti da paesi terzi o territori che figurano negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13, a condizione che essi siano muniti di un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato a norma dell'articolo 24 e che:
 - a) il proprietario o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso fornisca la prova che gli animali sono rimasti nel loro luogo di nascita senza entrare in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia che possono essere state esposte alla malattia, oppure
 - b) siano accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e vi siano documenti che attestano che prima della loro nascita la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità definiti nell'allegato IV.
2. Il successivo movimento a carattere non commerciale di detti animali da compagnia verso un altro Stato membro è tuttavia vietato, eccetto nei casi in cui i movimenti degli animali rispettino le condizioni di cui all'articolo 5.

Articolo 12

Deroga alla condizione relativa al test di titolazione degli anticorpi per animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A

In deroga all'articolo 10, lettera c), il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto per gli animali da compagnia che sono oggetto di movimento verso uno Stato membro:

- a) direttamente da un paese terzo o territorio che figura negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13 o dopo aver risieduto esclusivamente in uno o più di questi paesi terzi o territori, oppure
- b) da un paese terzo o territorio che figura negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13 in seguito al transito in paesi terzi o territori diversi da quelli citati in detti atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13, a condizione che il proprietario o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso fornisca la prova che durante tale transito gli animali da compagnia non sono entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e che sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o comunque nel perimetro di un aeroporto internazionale.

Articolo 13

Definizione di un elenco di paesi terzi o territori ai fini dell'articolo 12

1. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, entro [*inserire la data: un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento*] un elenco di paesi terzi o territori che hanno dimostrato di applicare norme equivalenti a quelle definite nel

capo II, nel presente capo, nonché nel capo VI, sezione 2, per gli animali delle specie elencate nell'allegato I, parte A.

2. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, entro [*inserire la data: un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento*] un elenco di paesi terzi o territori che hanno dimostrato di soddisfare almeno i requisiti seguenti per gli animali delle specie elencate nell'allegato I, parte A:
 - a) la notifica dei casi di rabbia alle autorità competenti è obbligatoria;
 - b) un sistema efficace di sorveglianza e notifica per la rabbia è operativo da almeno due anni;
 - c) il servizio veterinario del paese è strutturato e organizzato in modo tale da garantire la validità dei certificati sanitari previsti dall'articolo 26 e rilasciati in conformità all'articolo 24;
 - d) sono state attuate misure di prevenzione e controllo della rabbia, comprese norme relative alle importazioni di animali da compagnia nei paesi terzi e nei territori in questione;
 - e) sono in vigore norme relative alle licenze e all'immissione in commercio dei vaccini antirabbici.
3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

Qualora, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza legati alla salute pubblica o animale lo richiedano, la Commissione adotta atti di esecuzione applicabili immediatamente che aggiornano l'elenco dei paesi terzi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2, a norma della procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

Articolo 14

Condizioni dei movimenti a carattere non commerciale applicabili agli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B

1. Gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B, non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un paese terzo o un territorio a meno che non siano conformi alle condizioni seguenti:
 - a) siano marcati o descritti secondo quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 2;
 - b) siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, secondo quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 1;
 - c) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato:
 - i) in conformità all'articolo 28;
 - ii) nel formato previsto dall'articolo 33.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano a partire dalla data di applicazione degli atti delegati o di esecuzione previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, dall'articolo 18, paragrafo 1, e dall'articolo 33.
3. In attesa dell'adozione degli atti delegati e di esecuzione di cui al paragrafo 2, le norme nazionali continuano ad applicarsi a condizione che:
 - a) detta applicazione avvenga in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B;
 - b) esse non siano più restrittive di quelle applicate alle importazioni di animali delle specie in questione a norma della direttiva 92/65/CEE.

Articolo 15

Deroghe alle condizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale degli animali delle specie elencate nell'allegato I tra determinati paesi

In deroga agli articoli 10 e 14, i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra i paesi seguenti possono continuare alle condizioni stabilite dalle rispettive norme nazionali:

- a) San Marino e l'Italia;
- b) il Vaticano e l'Italia;
- c) Monaco e la Francia;
- d) Andorra e la Francia;
- e) Andorra e la Spagna;
- f) la Norvegia e la Svezia.

CAPO IV

MARCATURA E MISURE SANITARIE PREVENTIVE

SEZIONE 1

MARCATURA

Articolo 16

Marcatura di animali da compagnia

1. Gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, devono essere stati espressamente marcati mediante l'impianto di un trasponditore conforme ai requisiti tecnici definiti nell'allegato III o l'applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile avvenuta prima del 3 luglio 2011.

Qualora gli animali da compagnia in questione siano dotati di un trasponditore non conforme ai requisiti tecnici definiti nell'allegato III, il proprietario o la persona fisica

che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso è in possesso del mezzo necessario per la lettura del trasponditore in occasione di qualsiasi controllo di identità come disposto dall'articolo 20, paragrafo 2, dall'articolo 24, paragrafo 2, dall'articolo 35 e dall'articolo 36, paragrafo 1.

2. Gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B, sono marcati o descritti tenendo conto delle specificità di ciascuna specie in modo tale da garantire la corrispondenza inequivocabile tra l'animale da compagnia e il rispettivo documento di identificazione.

Per tenere conto delle specificità delle specie di cui all'allegato I, parte B, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 41 per quanto riguarda i requisiti specie-specifici relativi alla marcatura o alla descrizione di detti animali da compagnia.

Articolo 17

Qualifiche richieste per l'impianto dei trasponditori negli animali da compagnia

Gli Stati membri definiscono le norme relative alle qualifiche minime richieste a coloro che effettuano l'impianto dei trasponditori negli animali da compagnia.

SEZIONE 2

MISURE SANITARIE PREVENTIVE PER MALATTIE O INFEZIONI DIVERSE DALLA RABBIA

Articolo 18

Misure sanitarie preventive e condizioni di applicazione

1. Qualora siano necessarie misure sanitarie preventive per tutelare la salute pubblica o degli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I da malattie o infezioni diverse dalla rabbia che potrebbero diffondersi in seguito ai movimenti di detti animali da compagnia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 41, per quanto riguarda le misure sanitarie preventive specie-specifiche contro le malattie o le infezioni in questione.

Qualora, in caso di rischi per la salute pubblica o animale, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 42 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

2. Le misure sanitarie preventive specie-specifiche autorizzate mediante un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 1 si basano su informazioni scientifiche adeguate, affidabili e validate e vengono applicate in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I che potrebbero essere contagiati da malattie o infezioni diverse dalla rabbia.
3. Allo stesso scopo, gli atti delegati di cui al paragrafo 1 possono comprendere inoltre:
 - a) norme per la classificazione degli Stati membri, o di loro parti, in funzione del loro status zoosanitario e dei sistemi di sorveglianza e notifica relativamente a certe malattie o infezioni diverse dalla rabbia;

- b) le condizioni alle quali gli Stati membri devono attenersi per mantenere il diritto ad applicare le misure sanitarie preventive di cui al paragrafo 2;
- c) le condizioni relative all'applicazione e alla documentazione delle misure sanitarie preventive di cui al paragrafo 2 prima dei movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I;
- d) le condizioni per autorizzare, in circostanze specifiche, deroghe all'applicazione di misure sanitarie preventive di cui al paragrafo 2.

Articolo 19

Elenco degli Stati membri, o delle parti del territorio degli Stati membri, classificati in conformità agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, gli elenchi degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, conformi alle norme per la classificazione degli Stati membri o di loro parti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a). L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

CAPO V

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

SEZIONE 1

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PER I MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DA UNO STATO MEMBRO ALL'ALTRO DI ANIMALI DA COMPAGNIA DELLE SPECIE DI CUI ALL'ALLEGATO I, PARTE A

Articolo 20

Rilascio del documento di identificazione

1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 5, lettera d):
 - a) è rilasciato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente a tale scopo;
 - b) dimostra la conformità ai requisiti di cui all'articolo 5, lettere a), b) e c) e, se del caso, all'articolo 27, lettera b), punto ii); detta conformità può essere attestata mediante più di un documento di identificazione nel formato previsto dall'articolo 22, paragrafo 1.
2. La conformità ai requisiti di marcatura di cui all'articolo 5, lettera a), è verificata prima:
 - a) del rilascio del documento di identificazione a norma del paragrafo 1, lettera a);
 - b) dell'attestazione della conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 21
Informazioni riportate sul documento di identificazione

1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 5, lettera d), riporta le informazioni seguenti:
 - a) luogo, data di applicazione e codice alfanumerico indicato sul trasponditore o sul tatuaggio;
 - b) nome, indirizzo e firma del proprietario;
 - c) dettagli della vaccinazione antirabbica;
 - d) data del prelievo dei campioni di sangue per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia nel caso previsto dall'articolo 27, lettera b), punto ii);
 - e) conformità alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se necessario:
 - i) ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure
 - ii) adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 998/2003;
 - f) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione e allo status sanitario dell'animale.
2. Il veterinario che rilascia il documento di identificazione registra le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e le conserva per almeno 10 anni dalla data di rilascio del documento.

Articolo 22
Formato del documento di identificazione

1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 5, lettera d), è rilasciato nel formato di un passaporto conforme al modello che la Commissione deve adottare mediante un atto di esecuzione e contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni richieste a norma dell'articolo 21, paragrafo 1. Detto atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2 entro [*inserire la data: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*].
2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 definisce i requisiti circa le lingue e l'aspetto del passaporto citato in detto paragrafo.
3. Il passaporto di cui al paragrafo 1 è dotato di un numero composto dal codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico.

Articolo 23

Deroga al formato del documento di identificazione previsto dall'articolo 22, paragrafo 1

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale tra uno Stato membro e l'altro di animali da compagnia in possesso del documento di identificazione rilasciato ai fini dell'articolo 10, lettera e):
 - a) in conformità all'articolo 24;
 - b) nel formato previsto dall'articolo 26, paragrafo 1.
2. Se necessario, la conformità ai requisiti di cui all'articolo 5, lettera c), è attestata nel documento di identificazione di cui al paragrafo 1, al termine dei controlli previsti dall'articolo 36, paragrafo 1.

SEZIONE 2

**DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PER I MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE
VERSO UNO STATO MEMBRO DA UN PAESE TERZO O TERRITORIO DI ANIMALI DA COMPAGNIA
DELLE SPECIE DI CUI ALL'ALLEGATO I, PARTE A**

Articolo 24

Rilascio del documento di identificazione

1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 10, lettera e), riporta un numero di serie e:
 - a) è rilasciato da:
 - i) un veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione in base ai documenti giustificativi, oppure
 - ii) un veterinario autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, che procede successivamente a vistare il documento, del paese terzo di spedizione ;
 - b) attesta la conformità ai requisiti di cui all'articolo 10, lettere da a) a d).
2. La conformità ai requisiti di marcatura di cui all'articolo 10, lettera a), è verificata prima:
 - a) del rilascio del documento di identificazione a norma del paragrafo 1;
 - b) dell'attestazione della conformità ai requisiti di cui al paragrafo 10, lettere b), c) e d).

Articolo 25

Informazioni riportate sul documento di identificazione

1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 10, lettera e), riporta le informazioni seguenti:

- a) luogo, data di applicazione e codice alfanumerico indicato sul trasponditore o sul tatuaggio;
 - b) nome e indirizzo del proprietario o della persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso;
 - c) dettagli della vaccinazione antirabbica;
 - d) data del prelievo dei campioni di sangue per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia;
 - e) conformità alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se necessario:
 - i) ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure
 - ii) adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 998/2003;
 - f) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione e allo status sanitario dell'animale.
2. Il documento di identificazione di cui all'articolo 10, lettera e), è integrato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario, o dalla persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, che afferma che l'animale da compagnia è oggetto di movimento a carattere non commerciale verso l'Unione.

Articolo 26

Formato del documento di identificazione

1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 10, lettera e), è rilasciato nel formato di un certificato sanitario di accompagnamento conforme al modello che la Commissione deve adottare mediante un atto di esecuzione e contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni richieste a norma dell'articolo 25, paragrafo 1. Detto atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2 entro [*inserire la data: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*].
2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 definisce i requisiti circa le lingue, l'aspetto e la validità del certificato sanitario di accompagnamento citato in detto paragrafo.

Articolo 27

Deroga al formato del certificato sanitario di accompagnamento

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia in possesso del documento di identificazione nel formato previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, se:

- a) il documento di identificazione è stato rilasciato in uno dei paesi terzi o territori che figurano nell'elenco dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, oppure
- b) detti animali da compagnia entrano in uno Stato membro da uno Stato membro, in seguito ad un movimento o al transito temporaneo in un paese terzo o territorio e un veterinario autorizzato dall'autorità competente ha dichiarato che prima di lasciare l'Unione gli animali da compagnia:
 - i) hanno ricevuto la vaccinazione antirabbica;
 - ii) sono stati sottoposti a un test di titolazione di anticorpi per la rabbia, tranne in caso di deroga a norma dell'articolo 12.

SEZIONE 3

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PER I MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DA UNO STATO MEMBRO ALL'ALTRO DI ANIMALI DA COMPAGNIA DELLE SPECIE DI CUI ALL'ALLEGATO I, PARTE B

Articolo 28

Rilascio del documento di identificazione

1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c):
 - a) è rilasciato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente a tale scopo;
 - b) attesta la conformità all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. La conformità ai requisiti di marcatura o di descrizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), è verificata prima:
 - a) del rilascio del documento di identificazione a norma del paragrafo 1, lettera a);
 - b) dell'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 29

Informazioni riportate sul documento di identificazione

Il documento di identificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), riporta le informazioni seguenti:

- a) caratteristiche del marchio o descrizione dell'animale come disposto dall'articolo 16, paragrafo 2;
- b) nome, indirizzo e firma del proprietario;
- c) dettagli delle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se necessario, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1;

- d) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione e allo status sanitario dell'animale.

Articolo 30

Formato del documento di identificazione

1. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un modello di documento di identificazione, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), che contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni richieste a norma dell'articolo 29. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.
2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 definisce i requisiti circa le lingue, l'aspetto e la validità del documento di identificazione citato in detto paragrafo.

SEZIONE 4

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PER I MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE VERSO UNO STATO MEMBRO DA UN PAESE TERZO O TERRITORIO DI ANIMALI DA COMPAGNIA DELLE SPECIE DI CUI ALL'ALLEGATO I, PARTE B

Articolo 31

Rilascio del documento di identificazione

1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c):
 - a) è rilasciato da:
 - i) un veterinario ufficiale, in base ai documenti giustificativi; oppure
 - ii) un veterinario autorizzato a tale scopo dall'autorità competente che procede successivamente a vistare il documento;
 - b) attesta la conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. La conformità ai requisiti di marcatura o di descrizione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), è verificata prima:
 - a) del rilascio del documento di identificazione a norma del paragrafo 1, lettera a);
 - b) dell'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 32

Informazioni riportate sul documento di identificazione

1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), riporta le informazioni seguenti:

- a) caratteristiche del marchio o descrizione dell'animale come disposto dall'articolo 16, paragrafo 2;
 - b) nome e indirizzo del proprietario o della persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso;
 - c) dettagli delle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se necessario, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1;
 - d) qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla descrizione e allo status sanitario dell'animale.
2. Il documento di identificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), è integrato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario o dalla persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, che afferma che l'animale da compagnia è oggetto di movimento a carattere non commerciale verso l'Unione.

Articolo 33

Formato del documento di identificazione

1. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un modello di documento di identificazione, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), che contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni richieste a norma dell'articolo 32, paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.
2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 definisce i requisiti circa le lingue, l'aspetto e la validità del documento di identificazione citato in detto paragrafo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE 1

DEROGA AI MOVIMENTI DIRETTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA VERSO GLI STATI MEMBRI

Articolo 34

Deroga alle condizioni degli articoli 5, 9, 10 e 14

1. In deroga alle condizioni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 14, gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale verso i loro territori degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I non conformi alle condizioni stabilite in detti articoli, a condizione che:
 - a) il proprietario, o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, abbia richiesto precedentemente un permesso e che questo sia stato concesso dallo Stato membro di destinazione;

- b) gli animali da compagnia siano tenuti in quarantena sotto sorveglianza ufficiale per il tempo necessario a soddisfare le condizioni richieste, e comunque non superiore a sei mesi:
 - i) in un luogo approvato dall'autorità competente;
 - ii) in conformità alle condizioni definite nel permesso.
- 2. Il permesso di cui al paragrafo 1, lettera a), può autorizzare il transito in un altro Stato membro a condizione che detto Stato membro abbia precedentemente comunicato allo Stato membro di destinazione il suo consenso.

SEZIONE 2

CONDIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONFORMITÀ

Articolo 35

Controlli documentali, d'identità e fisici sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio elencato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1

- 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, gli Stati membri effettuano controlli documentali e d'identità nonché, se necessario, controlli fisici, mirati o a campione sugli animali da compagnia oggetto di movimenti a carattere non commerciale introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio elencato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, per verificare in modo non discriminatorio la conformità al capo II.
- 2. In occasione di qualunque movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio elencato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, su richiesta dell'autorità competente responsabile dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso:
 - a) presenta il documento di identificazione che attesta la conformità alle condizioni stabilite per tali movimenti nel formato previsto:
 - i) dall'articolo 22, paragrafo 1, oppure
 - ii) dall'articolo 23, paragrafo 1;
 - b) mette l'animale da compagnia a disposizione per i controlli.

Articolo 36

Controlli documentali, d'identità e fisici sui movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio

- 1. I movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, sono sottoposti a controlli

documentali e d'identità nonché, se necessario, a controlli fisici, effettuati dall'autorità competente presso il luogo di ingresso dei viaggiatori.

2. Su richiesta dell'autorità competente di cui al paragrafo 1, il proprietario, o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, in provenienza da un paese terzo o territorio diverso da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e all'atto di entrare in uno Stato membro:
 - a) presenta il documento di identificazione che attesta la conformità alle condizioni previste per tali movimenti nel formato previsto:
 - i) dall'articolo 26, paragrafo 1, oppure
 - ii) dall'articolo 27, lettera b);
 - b) mette l'animale da compagnia a disposizione per i controlli.
3. Gli Stati membri compilano e aggiornano un elenco dei luoghi d'ingresso dei viaggiatori.
4. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente da loro incaricata per svolgere i controlli previsti dal paragrafo 1:
 - a) sia pienamente a conoscenza delle norme stabilite nel capo III e che i funzionari incaricati ricevano la formazione necessaria allo svolgimento dei controlli;
 - b) tenga un registro dei controlli effettuati;
 - c) documenti i controlli effettuati nel documento di identificazione di cui:
 - i) all'articolo 10, lettera e); oppure
 - ii) all'articolo 27, lettera b).

Articolo 37

Azioni in caso di non conformità in seguito ai controlli di cui agli articoli 35 e 36

1. Qualora i controlli previsti dagli articoli 35 e 36 rivelino che un animale da compagnia non soddisfa le condizioni di cui ai capi II e III, l'autorità competente decide, previa consultazione con il veterinario ufficiale di:
 - a) rispedire l'animale da compagnia al paese o territorio di spedizione, oppure
 - b) isolare l'animale da compagnia sotto controllo ufficiale, a spese del proprietario, per la durata di tempo necessaria a soddisfare le condizioni definite nei capi II e III; oppure di
 - c) sopprimere l'animale, senza risarcimento per il proprietario o per la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, qualora non sia possibile rispedirlo o l'isolamento non sia fattibile per motivi pratici.

2. Qualora l'autorità competente rifiuti il movimento a carattere non commerciale verso l'Unione di animali da compagnia, essi vengono alloggiati sotto controllo ufficiale in attesa:
 - a) del loro rientro nel paese o territorio di spedizione, o
 - b) dell'adozione di qualunque altra decisione amministrativa nel loro merito.

Articolo 38
Misure di salvaguardia

Qualora in uno Stato membro, un paese terzo o un territorio, si manifesti o si diffonda la rabbia e ciò possa costituire una minaccia seria alla salute pubblica o animale, la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adottare una delle misure seguenti, mediante un atto di esecuzione, senza indugio e in funzione della gravità della situazione:

- a) sospensione dei movimenti a carattere non commerciale o del transito di animali da compagnia provenienti dallo Stato membro, dal paese terzo o dal territorio in questione, o da determinate parti di essi;
- b) definizione di condizioni speciali per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia provenienti dallo Stato membro, dal paese terzo o dal territorio in questione, o da determinate parti di essi.

Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

Qualora, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza richiedano di far fronte a un grave rischio per la salute pubblica o animale, o di provvedere al suo contenimento, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

Articolo 39
Obblighi di informazione

1. Entro [*inserire la data: un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento*] gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito a quanto segue:
 - a) le qualifiche richieste per l'impianto dei trasponditori di cui all'articolo 17;
 - b) l'autorizzazione di deroga alla vaccinazione antirabbica per gli animali da compagnia giovani delle specie elencate nell'allegato I, parte A, secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 11;
 - c) le condizioni applicabili nel proprio territorio ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I:
 - i) non conformi agli articoli 5, 9, 10 e 14;

- ii) provenienti da alcuni paesi e territori soggetti a condizioni definite dalle norme nazionali secondo quanto disposto dall'articolo 15;
 - d) l'elenco dei luoghi d'ingresso dei viaggiatori a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, indicante l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli a norma dell'articolo 36, paragrafo 4;
 - e) le condizioni applicabili nel proprio territorio ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B, definite dalle norme nazionali conformemente all'articolo 14, paragrafo 2.
2. Al fine di garantire l'applicazione uniforme dei requisiti in materia di informazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

SEZIONE 3 DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 40 ***Campo di applicazione degli atti delegati***

1. Al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici e della protezione della salute pubblica o degli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 41 volti a modificare gli allegati da II a V del presente regolamento.
2. Al fine di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 41 volti a definire norme che limitano il numero di animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I che possono accompagnare il proprietario, o la persona fisica che agisce per conto del proprietario e in accordo con lo stesso, durante ciascun singolo movimento a carattere non commerciale.

Articolo 41 ***Esercizio della delega***

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 40 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (*).

(*) *data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dal legislatore.*

3. La delega di poteri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 40 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 40 entra in vigore solo se non è stata manifestata alcuna obiezione dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro due mesi dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 42
Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 43
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 44
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro [*inserire la data: un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento*] e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45
Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 998/2003 è abrogato a decorrere dal [*inserire la data: un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento*].

I riferimenti nel presente regolamento all'elenco contenuto nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 o 2, si intendono fatti all'elenco di paesi terzi e territori definito nell'allegato II, parte B, sezione 2, o parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 fino all'entrata in vigore di detto atto di esecuzione.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 46
Misure transitorie relative ai documenti di identificazione

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, il documento di identificazione è conforme al presente regolamento se:

- a) è stato redatto in conformità al modello di passaporto definito mediante la decisione 2003/803/CE;
- b) è stato rilasciato non più tardi di un anno dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 22, paragrafo 1.

2. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, il documento di identificazione è conforme al presente regolamento se:

- a) è stato redatto in conformità al modello di certificato definito nell'allegato II della decisione 2011/874/UE;
- b) è stato rilasciato non più tardi di un anno dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.

Articolo 47
Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal xxxx [*inserire la data: un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Specie di animali da compagnia

PARTE A

Cani (*Canis lupus familiaris*)

Gatti (*Felis silvestris catus*)

Furetti (*Mustela putorius furo*)

PARTE B

Invertebrati (escluse le api e i calabroni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 92/65/CEE e i molluschi e i crostacei che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/88/CE)

Animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale (non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/88/CE)

Anfibi

Rettili

Uccelli: tutte le specie escluso il pollame che rientra nel campo di applicazione delle direttive 92/65/CEE e 2009/158/CE

Mammiferi: roditori e conigli domestici.

ALLEGATO II

Elenco degli Stati membri definito nell'articolo 3, lettera f)

Codice identificativo del paese	Paese	Territori compresi
BE	Belgio	
BG	Bulgaria	
CZ	Repubblica ceca	
DK	Danimarca	Isole Fær Øer e Groenlandia
DE	Germania	
EE	Estonia	
IE	Irlanda	
EL	Grecia	
ES	Spagna	isole Baleari, isole Canarie, Ceuta e Melilla
FR	Francia	Guyana francese, Guadalupa, Martinica e Riunione
IT	Italia	
CY	Cipro	
LV	Lettonia	
LT	Lituania	
LU	Lussemburgo	
HU	Ungheria	
MT	Malta	
NL	Paesi Bassi	
AT	Austria	
PL	Polonia	
PT	Portogallo	Azzorre e Madera
RO	Romania	
SI	Slovenia	
SK	Slovacchia	
FI	Finlandia	
SE	Svezia	
UK	Regno Unito	Isole normanne e Isola di Man
GI	Gibilterra	

ALLEGATO III

Requisiti tecnici relativi ai trasponditori

Il trasponditore è un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura che:

- a) è conforme alla norma ISO 11784 e applica le tecnologie HDX o FDX-B;
- b) può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785.

ALLEGATO IV

Requisiti di validità per la vaccinazione antirabbica

1. Il vaccino antirabbico deve:
 - a) essere diverso da un vaccino vivo modificato e deve rientrare in una delle seguenti categorie:
 - i) un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (raccomandazione dell'organizzazione mondiale della sanità); oppure
 - ii) un vaccino ricombinante esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo;
 - b) se somministrato in uno Stato membro, aver ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dei seguenti strumenti:
 - i) articolo 5 della direttiva 2001/82/CE, oppure
 - ii) articolo 3 del regolamento (CE) n. 726/2004;
 - c) se somministrato in un paese terzo, essere stato approvato o aver ricevuto una licenza da parte dell'autorità competente e soddisfare almeno i requisiti definiti nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'organizzazione mondiale per la salute animale.

2. Una vaccinazione antirabbica deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) il vaccino è somministrato da un veterinario abilitato dall'autorità competente;
 - b) la data di somministrazione è indicata da un veterinario abilitato dall'autorità competente nella sezione corrispondente del documento di identificazione nel formato previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, o dall'articolo 26, paragrafo 1;
 - c) la data di somministrazione di cui alla lettera b) non è precedente alla data di impianto del microchip o di esecuzione del tatuaggio indicata nella sezione corrispondente del documento di identificazione nel formato previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, o dall'articolo 26, paragrafo 1;
 - d) il periodo di validità della vaccinazione è indicato dal veterinario abilitato nella sezione corrispondente del documento di identificazione nel formato previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, o dall'articolo 26, paragrafo 1.

Esso inizia dal momento in cui è stabilita l'immunità protettiva, non meno di 21 giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva, conformemente alla specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui al punto 1, lettera b), o nell'approvazione o licenza di cui al punto 1, lettera c) del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel paese terzo in cui è somministrato il vaccino;

- e) una rivaccinazione deve essere considerata una vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità, di cui al punto d), di una vaccinazione precedente.

ALLEGATO V

Requisiti di validità per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia

1. Il prelievo del campione di sangue necessario ad effettuare il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia deve essere eseguito e documentato da un veterinario abilitato dall'autorità competente nella sezione corrispondente del documento di identificazione nel formato previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, o dall'articolo 26, paragrafo 1;
2. Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia:
 - a) deve essere eseguito su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo la data della vaccinazione e
 - i) non meno di tre mesi prima della data:
 - del movimento a carattere non commerciale da un paese terzo o territorio diverso da quelli elencati negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13, oppure
 - del transito in tale paese terzo o territorio, se le condizioni di cui all'articolo 12, lettera b), non sono soddisfatte;
 - oppure
 - ii) prima che l'animale da compagnia abbia lasciato l'Unione per un movimento o un transito in un paese terzo o territorio diverso da quelli elencati negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13; il documento di identificazione nel formato previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, deve confermare che un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia è stato eseguito e che ha dato un esito favorevole prima della data del movimento;
 - b) deve misurare un livello di neutralizzazione degli anticorpi del virus della rabbia con siero pari o superiore a 0,5 IU/ml, secondo un metodo descritto nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'organizzazione mondiale per la salute animale;
 - c) deve essere eseguito in un laboratorio approvato conformemente all'articolo 3 della decisione 2000/258/CE;
 - d) non deve essere rinnovato in seguito ad un risultato soddisfacente di cui al punto b) del presente allegato, a condizione che l'animale sia sottoposto a rivaccinazione in conformità al punto 2, lettera e), dell'allegato IV.

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza
[di cui all'articolo 45, paragrafo 2]

Regolamento (CE) n. 998/2003	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, primo comma	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, secondo comma	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, terzo comma	Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 3, lettera a)	Articolo 3, lettera b)
Articolo 3, lettera b)	Articolo 3, lettera e)
Articolo 3, lettera c)	Articolo 3, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva	---
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)	Articolo 16, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 3	---
Articolo 4, paragrafo 4	---
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 5, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva	Articolo 5, lettera d)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i)	Articolo 5, lettera b)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii)	Articolo 5, lettera c)
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 18
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 6
Articolo 6	---
Articolo 7	Articoli 9 e 14, articolo 30, paragrafo 1, e articolo 40
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i)	Articoli 10 e 12
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii)	---
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto i)	Articolo 10
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii)	---
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 10, lettera e), e articolo 27
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 15
Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 11
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 9	Articolo 14 e articolo 33, paragrafo 1)

Articolo 10
Articolo 11, prima frase
Articolo 11, seconda frase
Articolo 12, primo comma
Articolo 12, secondo comma
Articolo 13

Articolo 14, primo comma

Articolo 14, secondo comma
Articolo 14, terzo comma
Articolo 14, quarto comma
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17, primo comma
Articolo 17, secondo comma
Articolo 18, primo comma
Articolo 18, secondo comma
Articolo 19
Articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2
Articolo 19 bis, paragrafo 3
Articolo 19 ter, paragrafo 1
Articolo 19 ter, paragrafo 2
Articolo 19 ter, paragrafo 3
Articolo 19 quater, paragrafi 1 e 3
Articolo 19 quater, paragrafo 2
Articolo 19 quinquies, paragrafi 1 e 2
Articolo 19 quinquies, paragrafo 3
Articoli da 20 a 23
Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 24, paragrafi 4 e 5
Articolo 25
Allegato I
Allegato I bis
Allegato I ter
Allegato II, parte A e parte B, sezione 1
Allegato II, parte B, sezione 2
Allegato II, parte C

Articolo 13, paragrafi 2 e 3
Articolo 39, paragrafo 1
Articolo 36, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 36, paragrafo 4
Articolo 36, paragrafo 3, e articolo 39, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 35, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 37, paragrafo 1
Articolo 37, paragrafo 2
Allegato V, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 38
Articoli 13 e 40 e articolo 43, paragrafo 2
Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafi 1 e 2
Articolo 41, paragrafo 4

Articolo 41, paragrafo 3

Articolo 41, paragrafo 5

Articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 47
Allegato I
Allegato III
Allegato IV
Allegato II
[Articolo 13, paragrafo 1]
[Articolo 13, paragrafo 2]
Articolo 3, lettere c), d), f) e g)

---	Articolo 4
---	Articolo 7
---	Articolo 8
---	Articolo 16, paragrafo 2
---	Articolo 17
---	Articolo 19
---	Articolo 20
---	Articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e lettere da c) a f), e articolo 21, paragrafo 2
---	Articolo 22, paragrafo 2
---	Articolo 23
---	Articolo 24
---	Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e lettere da c) a f), e articolo 25, paragrafo 2
---	Articolo 26, paragrafo 2
---	Articolo 27
---	Articolo 28
---	Articolo 29
---	Articolo 24
---	Articolo 25
---	Articolo 26
---	Articolo 27
---	Articolo 28
---	Articolo 29
---	Articolo 30, paragrafo 2
---	Articolo 31
---	Articolo 32
---	Articolo 33, paragrafo 2
---	Articolo 34
---	Articolo 35
---	Articolo 39, paragrafo 1, lettere a), b), c), e e), e articolo 39, paragrafo 2
---	Articolo 42
---	Articolo 44
---	Articolo 45
---	Articolo 46
---	Allegato V
---	Allegato VI